REGOLAMENTO
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art. 1
ISTITUZIONE

1. Il Comune di Lamporecchio istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi allo scopo di far conoscere e crescere nelle giovani generazioni la partecipazione democratica al governo della città.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi é formato da alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado che, supportato da insegnanti e da personale comunale (oltre che indirettamente da genitori e amministratori), predispone e approva proposte e progetti su svariati argomenti e settori della vita cittadina.

Art. 2
OBIETTIVI EDUCATIVI

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si prefigge di accrescere la conoscenza del funzionamento del Comune, degli organi elettivi (Giunta/Consiglio), dei servizi e della realtà del territorio comunale, di contribuire allo sviluppo della partecipazione democratica, di favorire il senso di appartenenza alla comunità e la coscienza della solidarietà sociale.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si prefigge altresì di accrescere nei ragazzi la consapevolezza di essere parte integrante della comunità e di essere, al pari degli altri, attenti interlocutori degli amministratori che si impegnano ad ascoltare i loro punti di vista e le loro idee ritenendo queste ultime una risorsa per l'amministrazione comunale e la città nel suo complesso.

Art. 3
PARTECIPANTI AL PROGETTO EDUCATIVO

Sono coinvolti nel progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi:

a. Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria di primo grado del Comune di Lamporecchio i cui insegnanti danno formale adesione all'iniziativa. (Altre classi non aderenti ufficialmente al Consiglio Comunale dei Ragazzi, possono partecipare come uditori alle sedute consiliari o presentare eventuali proposte.

b. Gli insegnanti che collaborano all'iniziativa, sostenendo e valorizzando l'attività dei ragazzi garantendo loro uno spazio di informazione e di confronto.

c. Gli Amministratori del Comune che assicurano la massima disponibilità possibile al Consiglio Comunale dei Ragazzi per chiarire gli elementi programmatici della loro attività e spiegare le motivazioni delle scelte dell'Amministrazione.

d. Il personale comunale che sarà impegnato sia nella realizzazione del progetto, sia come aiuto nello svolgimento delle elezioni.

e. I genitori che favoriscono sostegno e valorizzano l'esperienza dei figli.

Art. 4
COMPETENZE E FINALITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si occupa di:
   - **a.** ambiente e assetto del territorio,
   - **b.** sicurezza,
   - **c.** sport e tempo libero,
   - **d.** cultura, scuola e tradizioni (riscoperta della storia e tradizioni della città),
   - **e.** informazione e comunicazione,
   - **f.** solidarietà e amicizia,
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi:
   - Può chiedere al Sindaco del Comune di partecipare al completo o con riferimento ai soli Assessori o al solo Sindaco dei Ragazzi, alle sedute del Consiglio Comunale nelle quali siano all'ordine del giorno argomenti che possano interessarlo: a tale scopo sarà comunicato al Sindaco dei Ragazzi l'ordine del giorno di ogni Consiglio Comunale.
   - Può chiedere al Sindaco del Comune di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale un preciso argomento per la discussione.
   - Ha diritto ad un apposito spazio sul sito internet del Comune di Lamporecchio in cui pubblicare notizie, articoli, informazioni.
   - Ha la disponibilità finanziaria che sarà fissata ogni anno in sede di redazione del bilancio previsionale, la cui gestione consisterà nel proporre eventuali microprogetti che interessano i ragazzi.
3. Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale e sono esplicitate sotto forma di proposte e pareri da sottoporre all'attenzione degli organi amministrativi cittadini.
4. Dette decisioni sono verbalizzate da un dipendente del Comune di Lamporecchio (che assume la carica di segretario del Consiglio Comunale dei Ragazzi) che assiste alle sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi e che avrà cura di sottoporre gli atti all'attenzione dell'Amministrazione Comunale che dovrà attivarsi per esaminarli e dare una risposta.

Art. 5
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. I componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono 12 e cioè il Sindaco e 11 Consiglieri. Questi vengono nominati con il criterio del maggior numero di voti ottenuti garantendo comunque la rappresentanza di ogni classe di età e sesso.
   A parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di età.
2. Partecipano alle elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi tutti gli alunni frequentanti le classi quinta della scuola primaria e gli alunni delle classi prima e seconda della scuola secondaria di primo grado.
   Gli alunni delle classi terza della scuola secondaria di primo grado partecipano alle elezioni proponendo i nominativi per il Presidente di Seggio, il segretario e tre scrutatori effettivi e tre supplenti.
3. Ogni classe propone i propri candidati (un maschio e una femmina) per le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi, assicurando nessun tipo di discriminazione (etnia, religione, sesso, razza).

Art. 6
MODALITÀ E TEMPI DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono indette dal Sindaco del Comune di Lamporecchio.
2. Le elezioni si svolgeranno ogni due anni di norma nei mesi di novembre e dicembre.
3. La data e le modalità delle elezioni è resa nota dal Sindaco del Comune.
4. La campagna elettorale si svolge durante i giorni preposti dalla commissione di vigilanza.
5. Le elezioni si svolgono in una giornata scolastica.
6. Il materiale per l'elezione viene distribuito e ritirato dal personale comunale.
7. Dopo la votazione le schede vengono consegnate in Comune, dove una commissione elettorale (composta da personale comunale coadiuvato dal Presidente e dal segretario del seggio) controlla i voti, li rende pubblici e proclama i candidati eletti con le modalità di cui al precedente articolo **5.**

Art. 7
CONSIGLIERI

1. Il mandato di consigliere non prevede ricompense: l'impegno può essere riconosciuto giustificando l'eventuale non esecuzione dei compiti assegnati dalla scuola per il giorno successivo alla seduta consiliare.
2. Il mandato di consigliere può essere revocato per assenze ingiustificate superiori a tre durante i due anni di carica.
3. Il mandato di consigliere viene revocato in caso di trasferimento presso scuole di altri comuni.
4. Nel caso in cui un membro del Consiglio cessi dalla carica, viene sostituito dal primo dei non eletti fino a nuove elezioni.

Art. 8
SINDACO DEI RAGAZZI

1. Viene eletto Sindaco dei Ragazzi il candidato che riceve più voti durante le elezioni.
2. II Sindaco dei Ragazzi svolge le seguenti funzioni:
   - Convoca il Consiglio e la Giunta.
   - Rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi nelle manifestazioni ufficiali e in ogni occasione in cui avrà modo di avere contatto con le istituzioni.
   - Provvede alla surroga dei consiglieri che cessano dalla carica.
   - Sceglie gli Assessori tra i consiglieri eletti con le modalità di cui al successivo articolo 9 .
   - Provvede alla nomina del Vice-Sindaco scegliendolo tra gli assessori.
3. Il Sindaco dei Ragazzi, in caso di decadenza dalla carica, viene sostituito dal Vice-Sindaco dei Ragazzi.

Art. 9
GIUNTA DEI RAGAZZI

1. La Giunta Comunale dei Ragazzi è composta dal Sindaco e da quattro Assessori, due maschi e due femmine, scelti tra i consiglieri.

2. La Giunta Comunale dei Ragazzi discute e propone gli argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
3. Le sedute di Giunta sono regolamentate dal Consiglio Scolastico.
4. La sede della Giunta Comunale dei Ragazzi viene individuata tra le strutture del plesso scolastico dal Consiglio Scolastico.

Art. 10
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. I lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi. sono presieduti da uno dei coordinatori del progetto, individuato dal dirigente scolastico tra i rappresentanti delle istituzioni scolastiche
2. Il Presidente ha il compito di coordinare i lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi e di mantenere il progetto nell'ambito degli obbiettivi prefissati.
3. Durante le adunanze il Presidente ha il compito di:
   a. fare l'appello
   b. presentare e far seguire l'ordine del giorno
   c. leggere eventuali relazioni
   d. dare la parola
   e. moderare la discussione
   f. fare rispettare le norme del regolamento
4. Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 11
SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

1. Svolge il ruolo del segretario del Consiglio Comunale dei Ragazzi un funzionario del Comune incaricato dal Sindaco.
2. Il Segretario ha il compito di:
   a. Trascrivere quanto prodotto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi (avvisi e verbali) e fotocopiarlo per i consiglieri.
   b. Registrare le presenze e le assenze.
   c. Prenotare gli interventi.
   d. Stilare il verbale del consiglio in forma completa e con linguaggio adeguato ai ragazzi.
   e. Inviare i verbali ai consiglieri.
3. Il Segretario del Consiglio Comunale dei Ragazzi resta in carica fino a nuovo provvedimento.

Art. 12
ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

L'ordine del giorno viene stilato dai coordinatori della scuola insieme ad un rappresentante dell'Amministrazione Comunale su indicazione della Giunta dei Ragazzi e comunicato ai consiglieri a cura dei coordinatori stessi.

Art. 13
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce, ordinariamente, ogni 8/10 settimane e la prima volta entro quattro settimane dalla sua elezione.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce, in via straordinaria su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce al di fuori dell'orario scolastico perché le sedute sono pubbliche.
4. La sede del Consiglio Comunale dei Ragazzi può essere individuata nella sala consiliare del palazzo comunale o nei locali scolastici.

Art. 14
SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri, al momento dell'appello.
2. Nel caso in cui il Consiglio non raggiunga il numero legale necessario per la validità della seduta, si dovrà ricorrere ad una ulteriore convocazione.
3. I consiglieri devono far pervenire la giustificazione per l'eventuale assenza in Consiglio al Segretario. Dopo tre assenze ingiustificate, il consigliere decade dalla carica e verrà sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 15
MODALITÀ D'INTERVENTO E VOTAZIONI

1. Il consigliere che vorrà prendere la parola dovrà prenotare l'intervento per alzata di mano.
2. Ogni consigliere potrà intervenire in ogni seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi con un massimo di tre interventi della durata, di cinque minuti ciascuno, oppure utilizzare l'intero tempo a disposizione in un unico intervento.
3. Le votazioni in Consiglio avverranno attraverso la procedura del voto palese e per alzata di mano, salvo casi particolari in cui il Consiglio, a maggioranza, può decidere diversa modalità di voto.

Art. 16
COMMISSIONI CONSILIARI

1. È data al Consiglio la facoltà di istituire commissioni consiliari di lavoro su tematiche specifiche.
2. Le commissioni elaborano proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
3. Il Sindaco dei Ragazzi e i referenti delle commissioni, su loro richieste, possono partecipare ai lavori dei coordinatori del progetto.

Art. 17
NORME FINALI E TRANSITORIE

Eventuali modifiche del regolamento verranno deliberate dal Consiglio Comunale di Lamporecchio.

In fase di prima attuazione del presente regolamento le elezioni si terranno straordinariamente nei mesi di febbraio e marzo 2015.